



Rovio, 24 gennaio 2018

Ris. Mun. 1224/23.01.2018

ORDINANZA MUNICIPALE
Deposito di scarti vegetali presso il Piazzale Valletta

IL MUNICIPIO DI ROVIO, richiamati:

- L'Art. 19 del Regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti;
- L'Art. 192 della Legge Organica Comunale e gli Art. 24 e 44 del relativo Regolamento di applicazione;

RISOLVE

1. Presso il fondo al Mapp. 128 RFD di Rovio in zona "Valletta" è posta una benna per il deposito di scarti vegetali destinati al compostaggio, che devono essere consegnati liberi da ogni altro materiale estraneo quale sassi, terra, calcinacci, ferro, filo di ferro, sacchi o legacci di plastica e contenitori di qualsiasi genere (anche di legno).
2. Non possono essere consegnati gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di orti e boschi, così come gli scarti di cucina. Tali scarti dovranno essere consegnati direttamente presso i centri di raccolta autorizzati o compostati privatamente.
3. Sono autorizzati a depositare scarti vegetali sul fondo indicato unicamente i cittadini domiciliati o residenti a Rovio, per le proprie ridotte esigenze private.
4. Sul fondo indicato non sono invece autorizzati a depositare scarti vegetali i giardinieri o facenti funzione che operano sul territorio comunale, che devono trasportare e consegnare il materiale direttamente presso i centri di raccolta autorizzati.
5. Il fondo al Mapp. 128 RFD è cintato e munito di cancello, l'accesso è garantito esclusivamente i giorni di mercoledì dalle 13.00 alle 17.00 e di sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
6. Il fondo è controllato dal Municipio per il tramite del personale comunale. Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite con multe fino a Fr. 10'000.- ai sensi dell'Art. 116 del Regolamento comunale, riservato l'addebito delle spese per lo sgombero dei materiali depositati abusivamente.
7. La presente Ordinanza entra in vigore a fare stato dalla data della sua pubblicazione e abroga ogni e qualsiasi precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Riccardo Costantini



Il Segretario:

Angelo Russo

**Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato,
entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).**

Pubblicata agli albi comunali dal 25.01.2018 al 24.02.2018